

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 addì 11 del mese di luglio, presso la sala consiliare, alle ore 20,00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Sabrina Nencioni, Massimo Mazzoni, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Marco Manzoli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Paolo Santurro, Antonio Angeli, Angelo Antonio Falmi, Massimo Mari, Alberto Acanfora, Alessandra Passigli,

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Francesco Casini, Alessandro Calvelli, Silvia Tacconi.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 73

Oggetto: Approvazione aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria (IMU) - Anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.12.2011, n. 214, in particolare l'articolo 13 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. 06.12.2011 n. 201;

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7.12.2012 n. 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54 in corso di conversione, che prevede la sospensione dal pagamento dell'acconto IMU per alcune fattispecie impositive;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative (articoli da 1 a 15);

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013, convertito con modifiche dalla L. 64/2013, che ha differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della L.228/2012;

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, che stabilisce che *"per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*, ossia entro il 30 settembre di ciascun anno;

RICHIAMATO l'ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare del PD ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.06 u.s., in cui viene invitata l'amministrazione a valutare la possibilità di un'ulteriore riduzione, rispetto a quella riconosciuta nel 2012, per le

abitazioni concesse in comodato a parenti di 1[^] grado che la utilizzano come abitazione principale;

RITENUTO OPPORTUNO, coerentemente con la richiamata decisione del Consiglio, di ridurre l'aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente dallo 0,9% prevista nel 2012 allo 0,8% per il corrente anno;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali) e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 (con possibilità di riduzione della suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento);

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in cui viene stabilito quanto segue: *"Nella delibera consiliare, con cui sono decise annualmente le variazioni alle aliquote stabilite dalla legge, sono indicati gli adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti passivi, a pena di decadenza, per poter beneficiare di eventuali riduzioni/agevolazioni. Non si procederà a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto del beneficio entro i termini in essa previsti"*;

RITENUTO opportuno confermare alcuni adempimenti dichiarativi per gli immobili ad uso abitativo al fine di agevolare l'attività di controllo e quantificare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concesse nei casi di concessione in uso gratuito, di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, di nucleo familiare con disabile;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1 per cento, ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse, tenuto conto altresì della citata mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.06 u.s.:

- Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;
- Abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento.
 - Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini ICI (per applicazione della maggiore detrazione di Euro 258,23) o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.
- Abitazione assimilata all'abitazione principale in quanto unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle L. 381/70 e L. 95/06): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.
 - Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,80 per cento.
 - Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la presente dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota nella misura dell'1,06 per cento;

- Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133: aliquota nella misura dello 0,20 per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze;

RILEVATO che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico."

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero*

dell'economia e delle finanze pubblica pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area 1 "Gestione Risorse", rilasciato rispettivamente per gli aspetti tecnici e contabili, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Manzoli del Gruppo PdL, Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2013 come riportato sinteticamente nella tabella allegata e di seguito dettagliatamente descritto:
 - Aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1 per cento ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
 - (a) Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;
 - (b) Abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il

quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini ICI (per applicazione della maggiore detrazione di Euro 258,23) o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.

(c) Abitazione assimilata all'abitazione principale in quanto unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle L. 381/70 e L. 95/06): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

(d) Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

- Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

(e) Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;

- (f) Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,80 per cento;
- Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2013, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la presente dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.
- (g) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- (h) Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota nella misura dell'1,06 per cento;
- (i) Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133: aliquota nella misura dello 0,20 per cento;
2. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze;
3. di dare atto altresì che:
- detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto

della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

4. di riservarsi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, la modifica delle aliquote IMU entro il 30 settembre 2013 per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
5. di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, ad inviare in via telematica la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Successivamente, con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Manzoli del Gruppo P.d.L, Bensi del Gruppo C.A.-Bagnò a Ripoli), su 15 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, D. Lgs. 267/2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 18 luglio 2013

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dr. F. Baldi)

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 18 luglio 2013

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dr. F. Baldi)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 18 luglio 2013

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
(Dr. F. Baldi)